



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n.31610, in data 16/09/2025, con cui l'Associazione Gondolieri di Venezia, ha richiesto l'adozione di un provvedimento volto a disciplinare la navigazione nel bacino San Marco, in occasione della manifestazione denominata "*Regata dei Traghetto 2025*", in programma domenica 12 ottobre 2025;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nel bacino San Marco interessato dal transito delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione in questione, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm.ii.;

VISTO: il "*Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta*" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che domenica **12 ottobre 2025**, con partenza alle ore 08:30 dall'imboccatura del rio dell'Arsenale in **bacino San Marco** e arrivo alle ore 09:15 circa all'altezza della Pescheria di Rialto in Canal Grande nel Comune di Venezia, lungo il tracciato indicato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, si svolgerà una manifestazione denominata "*Regata dei Traghetto 2025*", con la partecipazione di n. 10 (dieci) imbarcazioni a remi.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Durante il transito delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione di cui al "rende noto", lungo il tracciato evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, tutte le unità in navigazione nel **bacino San Marco** fino all'imbocco del Canal Grande, comprese quelle adibite al servizio pubblico di linea, devono dare la precedenza a quelle partecipanti alla manifestazione, mantenendosi ad una distanza di

sicurezza superiore a **50 metri** dalle medesime, limitando la velocità al minimo per la conduzione e senza intralciarne loro la rotta.

Durante il transito in bacino San Marco, le unità partecipanti alla manifestazione dovranno mantenersi nei pressi della riva, ad una distanza non superiore a **50 metri**.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire il regolare svolgimento della manifestazione, a giudizio del responsabile del Comitato organizzatore, la medesima dovrà essere sospesa.

Le unità non impegnate nella manifestazione dovranno comunque adottare la massima prudenza e mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di generare moto ondoso.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Comitato organizzatore)

Il Comitato organizzatore della manifestazione di che trattasi dovrà osservare le seguenti condizioni/prescrizioni:

- accertare prima dell'inizio della manifestazione la sussistenza e la permanenza delle condizioni di sicurezza e prendere visione e/o conoscenza dei "bollettini meteo";
- prima dell'inizio della manifestazione, comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (0412405745), il numero di imbarcazioni partecipanti;
- predisporre e mantenere un adeguato servizio di assistenza a mezzo di imbarcazioni, in testa, ai lati e in coda al corteo;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle imbarcazioni in gara, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. in data 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs.
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

